

N.64878 di Rep.-----N. 32623 di Racc.
Esente da bollo - art.20 tab.B D.P.R. 26.10.1972 n.642

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' COOPERATIVA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di maggio.

In Ospitaletto (BS) vicolo Conventino n. 6/A.
lì 7.5.2014

alle ore 17,00

Avanti a me Dott. ALDO GARIONI Notaio residente in Travagliato ed iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Brescia, é personalmente comparso il signor:

CAVAGNINI MASSIMO nato a Brescia il 20 aprile 1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, che nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa: "FRATERNITA' SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" con sede in Ospitaletto (BS) via Trepola n. 195, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia con lo stesso numero di codice fiscale, Codice Fiscale e Partita IVA 03354810172, mi dichiara che si è riunita oggi, in questo giorno ed a questa ora l'assemblea straordinaria dei soci della predetta società cooperativa in seconda convocazione, regolarmente convocata a mezzo lettera raccomandata in data 14 aprile 2014 e mi invita a redigerne il verbale di svolgimento.

Al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:

A' sensi dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea lo stesso signor CAVAGNINI MASSIMO il quale constatata e mi dichiara:

- che oltre ad egli Presidente, per il Consiglio di Amministrazione sono presenti tutti gli altri Consiglieri signori: Fedeli Alberto, Quartini Mauro, Pollio Fabio e Moletta Giovanni;
- che sono presenti in proprio numero 41 soci effettivi e tre soci per numero tre deleghe passate agli atti sociali, su un totale di numero 62 soci iscritti a libro soci;
- che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Dott.Valcamonico Pier Leonardo e gli altri due Sindaci Effettivi Foglio Riccardo e Piacentini Massimo;
- il tutto come risulta dal foglio di presenza che, firmato da tutti i presenti, viene ritirato dal Presidente dell'Assemblea e passato agli atti sociali;
- che pertanto l'assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione e quindi idonea per deliberare sui seguenti argomenti all'

Ordine del giorno:

- 1) Abrogazione dello statuto attuale e adozione di un nuovo statuto della cooperativa;
- 2) Varie ed eventuali.

Registrato a Brescia 2

Il 8 maggio 2014

n. 4765

serie 1T

pagati euro 400,00

modello unico

Sull'ordine del giorno sopra esposto tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati.

Iniziando la discussione sull'argomento all'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'assemblea i motivi per i quali si rende necessario adottare un nuovo testo integrale di statuto al fine di adeguarlo alle nuove norme in tema di società cooperative, statuto contenente tra l'altro, anche la modifica alla denominazione in "**SECOOP - IMPRESA SOCIALE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** " e la modifica all'oggetto al fine di rivolgere l'attività sociale anche all'attività di facchinaggio.

Riassume pertanto all'Assemblea i punti salienti del nuovo Statuto che si differenziano dallo Statuto precedente e che contengono altresì la integrazione dell'oggetto sociale e la modifica della denominazione, ed invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità
delibera

di approvare il nuovo testo integrale di statuto al fine di adeguarlo alle nuove norme in tema di società cooperative, statuto contenente tra l'altro, anche la modifica alla denominazione in "**SECOOP - IMPRESA SOCIALE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** " e la modifica all'oggetto al fine di rivolgere l'attività sociale anche all'attività di facchinaggio e che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 17,20.

Ai fini della pubblicità presso i pubblici registri il legale rappresentante della società cooperativa mi dichiara che la stessa è proprietaria degli automezzi risultanti dall'elenco allegato al presente atto sotto la **lettera "B"** nonché dei seguenti immobili siti in Comune di Ospitaletto ed individuati nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 8 sez. NCT con i mappali:

1203 sub. 5 via San Pio da Pietrelcina n. 13 piano T - zc. 1 - cat. C/2 - cl. 2 - Rendita euro 803,92

1203 sub. 6 via San Pio da Pietrelcina n. 13 piano T 1- zc. 1 - cat. D/7 - Rendita euro 4.606,00.

Il comparente esonera me notaio dalla lettura degli allegati in quanto già conosciuti dal comparente e da tutti i presenti all'assemblea per essere già stato dai medesimi verificato ed approvato come tutti confermano.

Le spese e tasse relative e conseguenti al presente atto sono a carico dalla società cooperativa.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto al comparente il quale, da me interpellato, lo approva e, con me Notaio, lo sottoscrive ai sensi di Legge.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio com-

pletato a mano su 1 (un) foglio per 3 (tre) pagine intere e
12 (dodici) righe dell'ultima facciata.

F.to Massimo Cavagnini

F.to Aldo Garioni Notaio L.S.

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Ospitaletto (BS) la Società Cooperativa denominata:

"SECOOP - IMPRESA SOCIALE -

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il

	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e della collettività, deve cooperare attiva-	
	mente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperati-	
	vi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala	
	locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali an-	
	che mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comu-	
	nità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con fi-	
	nalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - gra-	
	zie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione respon-	
	sabile dell'impresa.	
	La Cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo orga-	
	nizzato, in uno spirito cristiano e senza fini di lucro,	
	qualsiasi attività inerente alla educazione, alla qualifica-	
	zione morale, culturale, professionale e materiale, nonché	
	all'inserimento sociale di chiunque, adulto o minore, handi-	
	cappato sia fisico che psichico, tossicodipendente, alcolici-	
	sta, carcerato, disadattato etc. si trovi in uno stato di in-	
	digenza e di bisogno o di emarginazione in genere e che libe-	
	ramente chiede di usufruirne. Ciò attraverso l'utilizzo otti-	
	male e la stabile organizzazione delle risorse morali, fisi-	
	che e materiali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi tito-	
	lo, professionale, di volontariato, o quali utenti, parteci-	

	pano, nelle diverse forme, alla attività ed alla gestione	
	della Cooperativa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa im-	
	piega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occu-	
	pazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in	
	relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i	
	soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o	
	autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti	
	di collaborazione coordinata non occasionale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Coope-	
	rativa Internazionale, la Cooperativa, per poter curare nel	
	miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, de-	
	ve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le	
	altre cooperative, su scala locale, nazionale e internaziona-	
	le.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali at-	
	traverso diverse attività produttive e di servizio mediante	
	le quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone so-	
	cialmente svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4 della Legge	
	381/91, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento)	
	dei lavoratori. I lavoratori persone svantaggiate, compati-	
	bilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci	

	della Cooperativa	
	Inoltre la cooperativa persegue l'obiettivo di valorizzare	
	il capitale umano giovanile, l'addestramento e la formazione	
	continua dei soci, dei cittadini e degli operatori economici	
	in genere.	
	In relazione a ciò la Cooperativa potrà gestire stabilmente	
	o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, mediante ga-	
	re d'appalto con Consorzi, associazioni temporanee di impre-	
	sa, contratti di rete, consorzi stabili o altri raggruppamen-	
	ti servizi di:	
	Qualsivoglia tipologia di fornitura, manutenzione e/o lavo-	
	ro alle multiutility per quanto attiene alle reti idriche,	
	del gas, del calore e dell'energia elettrica;	
	Verifiche, controlli, installazione e rimozione di misurato-	
	ri di ogni ordine e grado;	
	Lettura, telelettura dei misuratori di ogni ordine e grado	
	Manutenzioni a qualsivoglia titolo ai misuratori di ogni or-	
	dine e grado;	
	Servizi di Bollettazione/Fatturazione di ogni ordine e grado	
	Servizi postali, logistici, di trasporto di ogni ordine e	
	grado e con qualsivoglia vettore, anche mediante licenze, au-	
	torizzazioni, accreditamenti di ogni ordine e grado con auto-	
	rità nazionali e internazionali;	
	Erogazione di servizi integrati di ogni ordine e grado alle	
	imprese pubbliche e/o private, agli EE.PP., EE.LL., ai priva-	

	ti. A tal fine la Cooperativa potrà partecipare a gare di ap-	
	palto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acqui-	
	sizione e l'erogazione dei servizi stessi;	
	servizi di Ict fra cui informatizzazione comprendenti rileva-	
	zione, gestione, elaborazione ed aggiornamento dati, inseri-	
	mento dati, rilievi, inventari, archiviazione ottica e docu-	
	mentale, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche,	
	indagini conoscitive, censimenti utenze e loro gestione, ri-	
	lievi e sviluppo di cartografia numerica, rilevazione ed in-	
	formatizzazione del territorio e della gestione tributi, so-	
	luzioni informatiche per la gestione del territorio, produ-	
	zione, vendita e assistenza di software e hardware con rela-	
	tive consulenze, progettazione e realizzazione di sistemi in-	
	formatici aziendali, realizzazione e diffusione di materiale	
	promozionale e informativo, azioni di marketing diretto, ela-	
	borazioni grafiche, stampa e spedizione di elaborati grafici;	
	Progettazione, produzione, la fornitura, la posa in opera,	
	la manutenzione o ristrutturazione della segnaletica strada-	
	le non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.	
	La fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o	
	ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica	
	luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario,	
	metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle in-	
	formazioni e l'elaborazione delle medesime.	
	Progettazione , produzione , la fornitura, la posa in opera	

	di impianti pubblicitari, insegne e grafica pubblicitaria e	
	non.	
	Lavori di manutenzione e realizzazione di opere stradali	
	strutturali e infrastrutturali di ogni ordine e grado;	
	Progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi pubbli-	
	ci e/o privati, in regime di gestione e/o in concessione;	
	Progettazione, realizzazione e manutenzione ordinaria,	
	straordinaria di immobili pubblici, privati di ogni ordine e	
	grado;	
	lavori e servizi di manutenzione d'impianti elettrici, idrau-	
	lici, carpenteria, muratura, traslochi, sgomberi, manutenzio-	
	ni varie, tinteggiatura e decorazione di locali civili ed in-	
	dustriali;	
	produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in	
	genere, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative	
	dei partecipanti all'attività sociale, ottenuti in appositi	
	centri di lavoro, sia a carattere artigianale che non;	
	Attivazione e realizzazione di laboratori protetti;	
	servizi e progetti innovativi per l'utilizzo alternativo del-	
	la materie prime secondarie (residui), gli impianti di gene-	
	razione e cogenerazione di energia;	
	realizzazione di interventi di housing sociale anche con	
	l'ausilio del Fondo sociale europei, di tutti i fondi nazio-	
	nali, regionali e locali di finanziamento;	
	realizzazione mediante lo strumento del project financing di	

	qualsivoglia opera nel settore delle infrastrutture pubbli-	
	che e/o private e delle costruzioni;	
	servizi di consulenza organizzativa, gestionale e finanzia-	
	ria, anche di direzione, formazione manageriale e tempority	
	management;	
	attività di formazione, addestramento tutoraggio, orientamen-	
	to, incrocio domanda offerta per i soggetti svantaggiati e	
	non all'interno del sistema della formazione e delle politi-	
	che attive del lavoro utilizzando tutti gli strumenti norma-	
	tivi, economici e di contributo previsti dall'Unione Euro-	
	pea, dallo Stato, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia,	
	dai fondi interprofessionali e dalle Fondazioni bancarie e	
	di erogazione;	
	progettazione, realizzazione e gestione di servizi di consu-	
	lenza, engineering, e-government, e-learning, e-procurment e	
	specialistici per gli Enti pubblici, gli Enti Locali e sovra	
	comunali, le aziende e qualsivoglia organismo economico e	
	non;	
	progettazione realizzazione e gestione di servizi di consu-	
	lenza sui sistemi di welfare, sui sistemi sociali, di politi-	
	che attive del lavoro, sui sistemi e i processi di azienda-	
	lizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti Loca-	
	li. e degli Enti Pubblici di qualsiasi ordine e grado;	
	progettazione, realizzazione e gestione di iniziative e pro-	
	getti a valersi sui Fondi Strutturali, Fondi Sociali, Fondi	

	interprofessionali europei, nazionali, regionali di ogni ti-	
	pologia in vigore.	
	Servizi di facchinaggio;	
	progettazione di studi di compatibilità, anche attraverso i	
	Fondi Strutturali europei, nazionali, e regionali finalizza-	
	ti alla realizzazione e gestione di impianti per la produzio-	
	ne, trasmissione e commercializzazione di energia di qualsi-	
	voglia genere e tipologia.	
	gestione sia diretta, sia congiunta o tramite altre coopera-	
	tive o Consorzi di cooperative, nonché mediante associazioni	
	temporanee d'impresa, associazioni temporanee di scopo, asso-	
	ciazioni di partecipazione delle forniture, dei servizi e	
	dei lavori pubblici di cui alle Direttive 2004/17/Ce e	
	2004/18/Ce, di cui al D.lgs 163/2006 e successive modifiche	
	e integrazioni e come classificati dal D.P.R 34/2000 (lavori	
	e opere pubbliche);	
	Il bacino di riferimento dei servizi, indicato come comunità	
	locale, corrisponde prioritariamente al territorio della Re-	
	pubblica Italiana e può essere, qualora ne ricorrano i pre-	
	supposti, ampliato o circoscritto mediante apposita delibera	
	motivata dell'Assemblea dei soci.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti nor-	
	me di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra at-	
	tività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	

	ni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industria-	
	le e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione de-	
	gli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indiretta-	
	mente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costru-	
	zione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svol-	
	te nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio	
	di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interes-	
	se e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, spe-	
	cie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibi-	
	lità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ri-	
	servata dalla legge a società in possesso di determinati re-	
	quisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effet-	
	tuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni	
	caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	

	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.	
	Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	· concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	· partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	· contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.	

	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	

	ci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente arti-	
	colo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci or-	
	dinari.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al mo-	
	mento dell'ammissione e comunque per un termine non superio-	
	re a cinque anni.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria specia-	
	le non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spet-	
	tanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in	
	Assemblea.	
	Ad essi è altresì precluso l'esercizio dei diritti di cui a-	
	gli articoli 2422 e 2545 bis del c.c.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate-	
	goria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Coo-	
	perativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti ri-	
	conosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci	
	cooperatori dall'art. 17 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio	
	di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al mo-	
	mento della sua ammissione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.	
	Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 22,	
	comma primo punto b), del presente statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominati-	

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

1 voto per capitale sottoscritto non superiore a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

2 voti per capitale sottoscritto non superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);

3 voti per capitale sottoscritto non superiore a Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero);

	4 voti per capitale sottoscritto non superiore a Euro	
	20.000,00 (ventimila virgola zero zero);	
	5 voti per capitale sottoscritto uguale o superiore a Euro	
	20.000,00 (ventimila virgola zero zero).	
	In ogni caso i voti attribuiti all'insieme della categoria	
	dei soci finanziatori e/o sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in	
	ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi	
	tale limite, i voti dell'insieme della categoria dei soci fi-	
	nanziatori e/o sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nume-	
	ro massimo dei voti ad essa attribuiti per legge e il numero	
	di voti da essa portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso un	
	anno dalla loro ammissione a semplice richiesta. E' fatto	
	salvo, in ogni caso e in ogni momento, il diritto di chiede-	
	re al CdA di convertire le proprie azioni in azioni rappre-	
	sentative degli apporti dei soci finanziatori qualora queste	
	ultime siano state emesse ai sensi del titolo successivo del	
	presente statuto o comunque in sede di emissione delle stes-	
	se. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di rice-	
	zione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	Strumenti Finanziari e Obbligazioni	
	Art. 12 (Strumenti finanziari e obbligazioni)	

	Fatto salvo quanto previsto al precedente titolo IV del pre-	
	sente statuto la Cooperativa ai sensi dell'articolo 2526 del	
	codice civile può emettere azioni destinate ai soci finanzia-	
	tori, siano essi persone fisiche o giuridiche, da offrire in	
	sottoscrizione ai soci o ai terzi.	
	La cooperativa non emetterà titoli cartacei.	
	L'emissione di tali azioni è deliberata dall'Assemblea	
	straordinaria, la quale stabilisce l'importo complessivo del-	
	l'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione	
	dei soci sulle azioni emesse ovvero l'esclusione o limitazio-	
	ne dello stesso su proposta motivata degli amministratori,	
	il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del con-	
	ferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche ammi-	
	nistrativi ad esse attribuiti. L'Assemblea potrà delegare al	
	Consiglio di amministrazione le modalità e i tempi di attua-	
	zione della delibera stessa.	
	La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt.	
	2410 e segg. c.c., in tal caso con regolamento, sono stabili-	
	ti tra l'altro:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso	

	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme	
	di legge.	
	TITOLO VI	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 13 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nera, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecni-	
	co-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere	
	nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	
	il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore,	
	al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del-	
	la clausola arbitrare contenuta negli artt. 41 e seguenti	

del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto

previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi

alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì

contenere:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica

e la sede legale;

- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relati-

va deliberazione;

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei

requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla doman-

da secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo

mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei

Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie

suindicate.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei so-

ci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del

domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-

zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-

ra raccomandata alla Cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-

teressato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro

dei Soci.

	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Art. 14 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto che in ogni caso non potrà essere inferiore a n.10 azioni	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	L'Assemblea dei soci potrà emanare un apposito regolamento che preveda la capitalizzazione della cooperativa da parte dei soci in base a specifici parametri individuati dal regolamento stesso.	

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 15 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 16 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro

		sessanta giorni dalla ricezione.
		Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-
		tori devono darne immediata comunicazione al socio, che en-
		tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può
		ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai
		successivi artt.41 e seguenti.
		Il recesso non può essere parziale.
		Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-
		le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-
		la domanda.
		Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,
		il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-
		so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con
		la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consi-
		glio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessa-
		to, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione del-
		lo stesso sul Libro dei Soci.
		Art. 17 (Esclusione)
		L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-
		strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-
		fronti del socio che:
		a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-
		gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-
		chiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipo-
		logie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei

soci alla compagine sociale sono i seguenti:

· per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

· per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-

	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato	
	motivo;	
	f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative so-	
	ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società, disertando senza giustificato motivo	
	espresso in forma scritta cinque assemblee consecutive;	
	g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 41 e	
	seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazio-	
	ne. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione del socio comporta, in ogni caso, la risoluzio-	
	ne del rapporto di lavoro.	
	Art. 18 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusio-	
	ne, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomanda-	
	ta con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adot-	
	tati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono	
	demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato da-	
	gli artt. 41 e seguenti del presente statuto.	
	Art. 19 (Liquidazione)	

	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 24, la cui liquidazio-	
	ne avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al so-	
	cio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivaluta-	
	to.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della so-	
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-	
	tale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del co-	
	dice civile.	
	Art. 20 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art.24.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quel-	
	lo tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	

	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e	
	3° comma del codice civile.	
	Art. 21 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo,	
	fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del so-	
	cio defunto.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazio-	
	ne del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 17, lettere	
	b), c), d) ed g), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamen-	
	to, perdono il diritto al rimborso della partecipazione cal-	
	colata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pa-	
	gamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da ap-	
	posito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui al-	

l'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di €. 50. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori e finanziatori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 50;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	La cooperativa non emette i titoli di cui al presente punto	
	1) ai sensi dell'articolo 2346 c.c.	
	Art. 23 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente indicazioni previste nel precedente art. 13.	
	Per trasferimento si intendono anche le ipotesi di conferimento, cessione ed affitto di ramo d'azienda, fusione e scissione	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente	

statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori e finan-	
	ziatori nei limiti previsti dalla legge per le cooperative a	
	mutualità prevalente;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non operatori nel rispetto delle norme dettate	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economi-	
	co a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori,	

qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La produttività;
- g) altri criteri da individuare.

I ristorni potranno essere erogati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del va-

	lore delle azioni detenute da ciascun socio, ovvero emissio-	
	ne di strumenti finanziari	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 26 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) L'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata A.R. o a mano o altro mezzo di comunicazione anche	
	informatico idoneo a garantire la prova dell'avvenuta rice-	
	zione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata	
	almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'or-	
	dine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e del-	
	la seconda convocazione, che deve essere fissata in un gior-	
	no diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimen-	
	to delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamen-	
	te costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sinda-	
	ci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	

sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;

2) procede alla nomina degli amministratori;

3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

5) approva i regolamenti interni;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

7) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge n.142 del 2001;

8) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;

9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) della Legge n.142 del 2001;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 27.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero	
	per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sot-	
	topongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta	
	agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo sen-	
	za ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data del-	
	la richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del	
	codice civile.	
	Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi dirit-	
	to al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	

	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento	
	e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle mi-	
	sure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge	
	142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il	
	voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che	
	la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si	
	tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori	
	risultanti dal Libro dei Soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 30 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventual-	
	mente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il ca-	
	pitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le	
	modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire	
	anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli a-	
	stenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte,	

	su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'	
	ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria	
	deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere re-	
	datto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva e-	
	secuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 11, se-	
	condo comma.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno	
	può rappresentare per delega più di due altri soci aventi di-	
	ritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372	
	del codice civile.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto del-	

la maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita

	la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma se-	
	condo del codice civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codi-	
	ce civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed e-	
	sclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-	
	ti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componen-	
	ti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'a-	
	dunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che	
	i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	

comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Art. 37 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 40 (Controllo contabile)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

	Art. 41 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previ-	
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazio-	
	ni Assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sinda-	
	ci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla	
	Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della no-	
	mina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	Art. 42 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	50.000,00. Ai fini della determinazione del valore della con-	
	troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osserva-	
	ti i criteri di cui all'art. 9 e seguenti c.p.c.;	

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione secondo il regolamento della stessa su richiesta della parte più diligente.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri

	fissano, al momento della costituzione, le regole procedura-	
	li cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in o-	
	gni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 43 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 (Liquidatori)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 45 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovven-	
	tori e dai finanziatori per l'intero valore nominale;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	

dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente

art. 27, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992

n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-

tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci

determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-

l'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione

potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successi-

vamente all'approvazione dell'assemblea. Negli stessi regola-

menti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni

dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche so-

ciali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del

regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Coope-

rativa, in modo che possano essere adottate le eventuali mo-

difiche che si rendessero necessarie.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve

e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-

visibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riser-

